Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Mercoledì, 13 gennaio 1932 - Anno X** — **Numero 9**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal* 1° *gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del* 31 *dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Giuliana cav. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern.. piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio, 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20; Mantegazza, via IV Novembre n. 145.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè in seguito non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento versando il corrispondente importo sul conto corrente postale 1-2640.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1931**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

ERRATA-CORRIGE

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 9 dicembre 1931 a pag. 5945, colonna 2ª, leggesi: « Ordine della Corona d'Italia. — Commendatori: Ricciardi Luigi, colonnello del Genio navale collocato a riposo; Targioni Tozzetti prof. Ottorino Giovanni, professore ordinario di 1ª classe della R. Accademia navale collocato a riposo ». Dette promozioni debbono intendersi nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

(183)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1912.

REGIO DECRETO 28 agosto 1931, n. 1588.

Rettifica del contributo scolastico consolidato a carico del comune di Gubbio a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Perugia fu assunta dal Consiglio scolastico della Provincia stessa a decorrere dal 1° gennaio 1915;

Veduto che a carico del comune di Gubbio fu consolidato, come risulta dall'elenco annesso al citato R. decreto, l'annuo contributo di L. 32.585,59 in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Veduto che alcune scuole del predetto comune di Gubbio, inscritte al Monte pensioni comunale al momento dell'applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono state, in seguito alla cessazione dal servizio degli insegnanti alle scuole stesse preposti, inscritte al Monte pensioni governativo;

Veduto l'ultimo comma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Vedute le deliberazioni del Consiglio scolastico regionale dell'Umbria e del podestà del comune di Gubbio con le quali il contributo predetto venne elevato:

a L. 32.914,71 dal 1° gennaio 1915,
a L. 32.990,31 dal 25 ottobre 1915,
a L. 33.086,91 dal 16 novembre 1915,
a L. 33.175,71 dal 28 dicembre 1918,
a L. 33.344,64 dal 1° ottobre 1922,
a L. 33.418,74 dal 1° giugno 1923,
a L. 33.741,03 dal 1° gennaio 1927,
a L. 33.825,63 dal 1° maggio 1927,
a L. 33.900,15 dal 20 aprile 1928;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo scolastico che il comune di Gubbio deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in dipendenza dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 32.585,59 con R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, è elevato come appresso:

a L. 32.914,71 dal 1° gennaio 1915 al 24 ottobre 1915,
a L. 32.990,31 dal 25 ottobre 1915 al 15 novembre 1915,
a L. 33.086,91 dal 16 novembre 1915 al 27 dicembre 1918,
a L. 33.175,71 dal 28 dicembre 1918 al 30 settembre 1922,
a L. 33.344,64 dal 1° ottobre 1922 al 31 maggio 1923,
a L. 33.418,74 dal 1° giugno 1923 al 31 dicembre 1926,
a L. 33.741,03 dal 1° gennaio 1927 al 30 aprile 1927,
a L. 33.825,63 dal 1° maggio 1927 al 19 aprile 1928,
a L. 33.900,15 dal 20 aprile 1928.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, è rettificato, per quanto riguarda il comune di Gubbio, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 28 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 120. — MANCINI.

PROVINCIA DI PERUGIA.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica regionale.

COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911 n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911 n. 487	Totale	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911 n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911 n. 487	Totale
Gubbio.	32.398,86	186,73	32.585,59			
Nuova liquidazione.						
Dal 1° gennaio 1915 .				32.398,86	515,85	32.914,71
» 25 ottobre 1915 .				32.398,86	591,45	32.990,31
» 16 novem. 1915 .				32.398,86	688,05	33.086,91
» 28 dicem. 1918 .				32.398,86	776,85	33.175,71
» 1° ottobre 1922 .				32.398,86	945,78	33.344,64
» 1° giugno 1923 .				32.398,86	1.019,88	33.418,74
» 1° gennaio 1927 .				32.398,86	1.342,17	33.741.03
» 1° maggio 1927 .				32.398,86	1.426,77	33.825,63
» 20 aprile 1928 .				32.398,86	1.501,29	33.900,15

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione **1913**.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1931, n. **1615**.

Modifiche al R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, sulla costituzione dei fondi per la istituzione ed il funzionamento degli uffici di collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la Carta del Lavoro 21 aprile 1927;

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1181, che provvede alla costituzione dei fondi per la istituzione ed il funzionamento degli Uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il riparto della spesa occorrente per il funzionamento degli anzidetti Uffici di collocamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I seguenti articoli del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1181, sono modificati come segue:

Art. 1. — Per provvedere alla spesa necessaria alla istituzione ed al funzionamento degli Uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati, a norma del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, è costituito un apposito fondo dell'ammontare massimo di L. 20.000.000, al quale contribuiscono:

a) la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, per i tre quarti dell'annuo fabbisogno, fino al massimo di L. 15.000.000;

b) il « Fondo speciale delle corporazioni », di cui all'articolo 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, per un decimo, fino al massimo di L. 1.000.000;

c) le Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, per la rimanenza, fino al massimo di L. 4.000.000, secondo il riparto che sarà determinato dalla Commissione di cui al successivo art. 2, tenuto conto delle attività economiche e delle categorie di prestatori d'opera per le quali gli Uffici sono istituiti.

Art. 2. — Per l'amministrazione del fondo, di cui all'articolo 1 del presente decreto, è istituita presso il Ministero delle corporazioni, sotto la presidenza del Ministro o del Sottosegretario di Stato, una Commissione composta:

1° del direttore generale dell'assistenza, previdenza e propaganda corporativa;

2° di un direttore capo divisione della stessa Direzione generale;

3° di un rappresentante del Ministero delle finanze;

4° di un rappresentante del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

5° di un rappresentante della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

La Commissione delibera a maggioranza.

In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* del Ministero delle corporazioni, di grado non inferiore al 9°.

Alle riunioni della Commissione indette per gli scopi indicati al n. 1 e al n. 2 dell'articolo seguente interviene, con voto consultivo, un rappresentante di ciascuna Confederazione interessata.

Art. 3. — Alla Commissione, di cui all'articolo precedente, spetta:

1° determinare la spesa occorrente per la istituzione ed il funzionamento di ciascun ufficio di collocamento, in base alle proposte del Ministero delle corporazioni;

2° ripartire l'ammontare della spesa stessa tra gli enti e le gestioni speciali indicate nell'art. 1, nella proporzione dall'articolo stesso stabilita;

3° provvedere alla riscossione delle singole quote di contributo, al deposito di esse e al pagamento a ciascun ufficio dell'ammontare della rispettiva assegnazione:

4° compilare, in base ai bilanci consuntivi dei singoli uffici, comunicati dal Ministero delle corporazioni, il rendiconto generale della spesa sostenuta durante l'anno finanziario.

Art. 2.

Salvo che per il riparto della spesa di cui all'art. 1, riparto che ha applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1930-1931, il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — ROCCO — — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 20. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1914**.

REGIO DECRETO 28 agosto 1931, n. **1589**.

Rettifica del contributo scolastico consolidato a carico del comune di Narni a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Perugia fu assunta dal Consiglio scolastico della Provincia stessa a decorrere dal 15 gennaio 1915;

Veduto che a carico del comune di Narni fu consolidata, come risulta dall'elenco annesso al citato R. decreto, l'an-

una somma di L. 28.344,84 in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Veduto che alcune scuole del predetto comune di Narni, inscritte al Monte pensioni comunale al momento dell'applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono state, in seguito alla cessazione dal servizio degli insegnanti alle scuole stesse preposti, inscritte al Monte pensioni governativo;

Vedute le deliberazioni del Consiglio scolastico regionale dell'Umbria e del podestà del suddetto comune di Narni, con le quali il contributo di cui sopra viene elevato:

a L. 28.700,16 dal 1° gennaio 1915,
a L. 28,764,36 dall'11 ottobre 1916,
a L. 28.844,76 dall'11 febbraio 1917,
a L. 28.913,16 dal 2 maggio 1918,
a L. 28.989,96 dal 1° gennaio 1922,
a L. 29.049,96 dal 22 gennaio 1923,
a L. 29.196,84 dal 1° ottobre 1923,
a L. 29,265,24 dal 1° agosto 1924,
a L. 29.333,64 dal 1° gennaio 1927,
a L. 29.393,64 dal 1° settembre 1927,
a L. 29.470,44 dal 1° ottobre 1927,
a L. 29.543,28 dal 1° dicembre 1927;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo scolastico che il comune di Narni, della provincia di Perugia, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 28.344,84 con R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, è rettificato come appresso:

a L. 28.700,16 dal 1° gennaio 1915 al 10 ottobre 1916,
a L. 28.764,36 dall'11 ottobre 1916 al 10 febbraio 1917,
a L. 28.844,76 dall'11 febbraio 1917 al 1° maggio 1918,
a L. 28.913,16 dal 2 maggio 1918 al 31 dicembre 1921,
a L. 28.989,96 dal 1° gennaio 1922 al 21 gennaio 1923,
a L. 29.049,96 dal 22 gennaio 1923 al 30 settembre 1923,
a L. 29.196,84 dal 1° ottobre 1923 al 31 luglio 1924,
a L. 29.265,24 dal 1° agosto 1924 al 31 dicembre 1926,
a L. 29.333,64 dal 1° gennaio 1927 al 31 agosto 1927,
a L. 29.393,64 dal 1° settembre 1927 al 30 settembre 1927,
a L. 29.470,44 dal 1° ottobre 1927 al 30 novembre 1927,
a L. 29.543,28 dal 1° dicembre 1927.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, è rettificato, per quanto riguarda il comune di Narni, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 28 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 315, foglio 121. — MANCINI.

PROVINCIA DI PERUGIA.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica regionale.

COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con R. decreto 24 settembre 1914 n. 1365			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911 n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911 n. 487	Totale	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911 n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911 n. 487	Totale
Narni	26.896,79	1.448,05	28.344,84			
Nuova liquidazione.						
Dal 1° gennaio 1915				26.896,79	1.803,37	28.700,16
» 11 ottobre 1916				26.896,79	1.867,57	28.764,36
» 11 febbraio 1917				26.896,79	1.947,97	28.844,76
» 2 maggio 1918				26.896,79	2.016,37	28.913,16
» 1° gennaio 1922				26.896,79	2.093,17	28.989,96
» 22 gennaio 1923				26.896,79	2.153,17	29.049,96
» 1° ottobr. 1923				26.896,79	2.300,05	29.196,84
» 1° agosto 1924				26.896,79	2.368,45	29.265,24
» 1° gennaio 1927				26.896,79	2.436,85	29.333,64
» 1° settem. 1927				26.896,79	2.496,85	29.393,64
» 1° ottobre 1927				26.896,79	2.573,65	29.470,44
» 1° dicem. 1927				26.896,79	2.646,49	29.543,28

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale*: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1915.

REGIO DECRETO 16 novembre 1931, n. 1611.

Costituzione del Consorzio per rimboschimenti fra lo Stato e la provincia di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Vista la deliberazione 13 agosto 1931-IX dell'Amministrazione provinciale di Venezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito fra lo Stato e la provincia di Venezia, ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e per un quinquennio, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel R. decreto suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati, alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati anch'essi sottoposti a vincolo ed al rimboschimento delle dune e delle sabbie mobili, nella detta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, mediante il contributo annuo di L. 10.000 a decorrere dall'esercizio 1931-32 a tutto l'esercizio 1935-36, da prelevarsi sul fondo stanziato al capitolo 45 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 15. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1916.

REGIO DECRETO 3 dicembre 1931, n. 1610.

Aumento del contributo dello Stato al Consorzio per i rimboschimenti nella provincia di Pescara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 10 luglio 1930-VIII, n. 1068, relativo alla costituzione, per la durata di un decennio, del Consorzio tra lo Stato e la provincia di Pescara pei lavori di rimboschimento della Provincia medesima, col quale venne fissato in L. 15.000 il concorso dello Stato per la esecuzione di tali lavori, restando a carico della Provincia un eguale contributo di L. 15.000;

Vista la deliberazione 26 giugno 1931, n. 52, con la quale l'Amministrazione provinciale di Pescara ha elevato, a decorrere dal 1932 e per tutta la durata della precedente concessione, a L. 30.000 annue il proprio contributo al Consorzio predetto;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato al Consorzio per i rimboschimenti da eseguirsi nella provincia di Pescara, determinato sino alla somma di L. 15.000 con R. decreto 10 luglio 1930-VIII, n. 1068, è elevato, per la durata di nove anni, a decorrere dall'esercizio 1931-32 a tutto l'esercizio 1939-40, fino alla somma di L. 30.000 annue, corrispondente al contributo stabilito dalla Provincia interessata.

Art. 2.

La somma di L. 30.000 anzidetta sarà prelevata sul fondo stanziato al capitolo 45 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1931-32 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 14. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1917.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1931, n. 1621.

Modificazioni ai Regi decreti 17 settembre 1931, n. 1189, e 13 novembre 1931, n. 1414, riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1189, recante autorizzazione di spesa per opere pubbliche straordinarie, e il R. decreto modificativo 13 novembre 1931, n. 1414;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere anche nelle provincie di Cosenza e di Terni alla esecuzione di opere straordinarie di inderogabile urgenza;

Considerato che alla relativa spesa può farsi fronte con le disponibilità che si costituiranno con le assegnazioni di cui ai sopraindicati Regi decreti, per effetto di eventuali economie;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le provincie di Cosenza e di Terni sono comprese fra quelle nelle quali possono essere eseguite opere pubbliche straordinarie, a pagamento non differito, con le assegnazioni di cui ai Regi decreti 17 settembre 1931, n. 1189, e 13 novembre 1931, n. 1414.

Art. 2.

A carico delle assegnazioni di cui al precedente articolo, sarà provveduto alla esecuzione, a cura diretta dello Stato, delle opere occorrenti, in provincia di Massa, per il completamento della strada fra l'abitato di Massa e la località Candia, e per la sistemazione di quella fra il detto abitato e la stazione ferroviaria omonima, e, in provincia di Terni, per la costruzione di un primo tratto della strada destinata a congiungere l'abitato di Polino con la provinciale Arronese.

La occorrente spesa di L. 1.100.000, di cui L. 600.000 per le strade interessanti la provincia di Massa, e L. 500.000 per quella interessante la provincia di Terni, sarà anticipata dallo Stato, salvo il ricupero delle quote di contributo delle provincie di Massa e di Terni e dei comuni di Massa e di Polino, che sono rispettivamente determinate nella misura di un quarto della somma occorrente per ciascuna strada e il cui rimborso avrà luogo in 20 rate annuali, senza interessi, decorrenti dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui avverrà l'ultimazione dell'opera.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il quinto giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 26. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1931.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista ionica ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista ionica chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta alla Federazione provinciale fascista ionica la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1931 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1931 - Anno X
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 325.

(184)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1931.
Proroga della straordinaria gestione del « Sodalizio San Martino » in Perugia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1931, col quale si assegnava il termine del 31 dicembre 1931 per il compimento dei suoi lavori al commissario incaricato, ai sensi del Regio decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione del « Sodalizio San Martino » in Perugia;

Vista la proposta del Prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una proroga del termine assegnatogli;

Visto il cennato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 31 marzo 1932.

Il prefetto di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(189)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1931.
Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « Ricovero Foraboschi » in Perugia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1931, col quale fu prorogato fino al 31 dicembre corrente il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato,

ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « Ricovero Foraboschi », con sede in Perugia;

Vista la proposta del Prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976.

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 marzo 1932.

Il prefetto di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(187)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1931.

Proroga della straordinaria gestione dell'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari in Perugia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1931, col quale fu prorogato fino al 31 dicembre corrente il termine assegnato per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanee gestione dell'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari, in Perugia;

Vista la proposta del Prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 marzo 1932.

Il prefetto di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(188)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1931.

Abilitazione della Società anonima Fiduciaria Piemontese di Torino a ricevere incarichi dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA
E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214, convertito in legge con la legge 7 giugno 1928, n. 141, sulla disciplina delle società che esercitano funzioni fiduciarie e revisionali ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 9 giugno 1927, n. 964;

Vista la istanza in data 5 luglio 1931 con la quale la Società anonima Fiduciaria Piemontese con sede sociale in Torino, via Botero, n. 16, chiede l'abilitazione a ricevere in tutto il Regno incarichi dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge sopra citato;

Decreta:

Articolo unico.

La Società anonima Fiduciaria Piemontese di Torino è abilitata a ricevere in tutto il Regno incarichi dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214, convertito in legge con la legge 7 giugno 1928, n. 141.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

(190)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1931.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Villa Regina Alvear (La Plata).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare in Villa Regina Alvear alla dipendenza del Regio consolato in La Plata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il Ministro*: FANI.

(191)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 932 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Micovillovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich Antonio, figlio di Antonio e della fu Rachich Caterina, nato a Promontore (Pola) il 19 agosto 1859 e abitante a Pola, via Medolino, 67, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9118)

N. 931 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Micovillovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Uccetta Caterina, nato a Promontore (Pola) il 1° marzo 1832, e abitante a Pola, Valdibecco n. 16, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rachich Caterina fu Francesco e di Mattea Rachich, nata a Promontore il 16 agosto 1840, ed alla figlia Maria, nata a Promontore il 23 dicembre 1874.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9119)

N. 934 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Micovillovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich Antonio, figlio del fu Giorgio e della fu Priorat Maria, nato a Pomer (Pola) il 16 settembre 1877 e abitante a Pomer, n. 22, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati dalla ora defunta moglie Anna Rossanda: Giovanni a Pomer il 12 ottobre 1905; Fortunato, a Pola, il 21 agosto 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9120)

N. 933 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Micovillovich » (Mikovilovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich (Mikovilovic) Antonio figlio del fu Biagio e di Pavich Maria, nato a Pola il 27 ottobre 1867 e abitante a Pola, Monte San Giovanni n. 60, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Micovilovich Fosca di Antonio e di Buich Maria nata a Pomer (Pola) l'8 genaio 1875, ed ai figli nati a Pola: Giuseppe, il 17 ottobre 1898; Romano, il 25 febbraio 1907; Carlo, il 12 settembre 1909; Maria, il 28 aprile 1900; Bruno, l'11 gennaio 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9126)

N. 940 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Micovillovich » (Mikovilovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich (Mikovilovic) Carlo figlio del fu Martino e della fu Rossanda Maria, nato a Valdibecco (Pola) il 17 aprile 1882 e abitante a Valdibecco, 37, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Uccetta Maria di Nicolò e di Rosanda Maria nata a Vintian (Pola) il 20 novembre 1882; alla figlia Maria nata a Pola il 13 gennaio 1905; ai figli nati a Valdibecco: Giovanni, il 4 febbraio 1903; Viola, il 5 gennaio 1910; Milca, il 14 dicembre 1916; Carolina, il 10 aprile 1919; Carlo, il 7 maggio 1920; Wilma, il 14 novembre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9127)

N. 941 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Micovillovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich Carlo figlio di Nicolò e di Francovich Maria, nato a Valdibecco (Pola) il 26 febbraio 1901 e abitante a Valdibecco n. 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Micovillovich Marta di Giuseppe e di Priorat Maria nata a Promontore (Pola) il 19 maggio 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9128)

N. 942 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Micovillovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich Casimiro figlio del fu Nicolò e di Micovillovich Maria, nato a Valdibecco (Pola) il 2 giugno 1903 e abitante a Valdibecco n. 27, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lorenzin Mattea di Nicolò e di Lazzarich Maria nata a Medolino (Pola) il 12 giugno 1906 ed alla figlia Maria nata a Pola il 25 marzo 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9129)

N. 945 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Micovillovich » (Mikovilovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich (Mikovilovic) Cristoforo figlio del fu Biagio e di Cernobori Anna, nato a Promontore

(Pola) il 28 luglio 1882 e abitante a Bagnole (Pola), n. 103, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Piasentier Maria fu Santo e di Natali Ucussich nata a Pola il 30 maggio 1895 ed ai figli: Gualdino, nato a Bagnole il 21 ottobre 1921; Silvana, nata a Bagnole il 5 aprile 1927; Aldo, nato a Pola l'8 febbraio 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9130)

N. 960 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Micovillovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich Giorgio, figlio del fu Martino e della fu Anastasia Rosanda, nato a Promontore (Pola) il 16 aprile 1850 e abitante a Valdibecco (Pola) n. 34, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mezzulich Maria fu Luca e fu Maria Rosanda, nata a Promontore l'8 novembre 1848, ed al figlio Antonio nato a Valdibecco (Pola) il 31 ottobre 1891.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9131)

N. 959 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Micovillovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich Giorgio, figlio del fu Giovanni e della fu Eufemia Rossanda, nato a Promontore (Pola) il 6 marzo 1861 e abitante a Promontore n. 81, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giuseppe nato a Promontore dall'or defunta Rachich Giovanna il 26 luglio 1887.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9132)

N. 958 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Micovillovich » (Mikovilovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich (Mikovilovic) Giorgio figlio del fu Antonio e della fu Buich Maria, nato a Valdibecco (Pola) il 13 novembre 1883 e abitante a Valbibecco, n. 48, è restituito, a tutoti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rossanda Caterina fu Giovanni e di Cernobori Fosca nata a Vincural (Pola) il 22 marzo 1885, ed alle figlie nate a Vincural: Anna, il 5 marzo 1910; Caterina, il 19 dicembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9133)

N. 956 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Micovillovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich Giovanni figlio del fu Tommaso e della fu Rachich Lucia, nato a Pomer (Pola) il 12 agosto 1864 e abitante a Pomer n. 42, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Bosaz Antonia di Santo e fu Brenco Eufemia nata a Sichici (Pola) il 14 giugno 1884, ed al figlio Tomaso nato a Pomer dall'or defunta prima moglie Micovillovich Lucia il 18 marzo 1896 ed alla figlia Veronica nata a Pomer dalla seconda moglie Bosaz Antonia il 21 gennaio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9134)

N. 949 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Micovillovich » (Mikovilovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich (Mikovilovic) Giovanni figlio di Giovanni e della fu Sansa Elena, nato a Promontore (Pola) il 17 novembre 1871 e abitante a Promontore n. 131, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pavich Maria fu Giovanni e fu Slipsevich Giustina nata a Promontore l'11 novembre 1871 ed ai figli nati a Promontore: Antonio, il 25 gennaio 1907; Veronica, il 1° novembre 1910.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9135)

N. 950 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Micovillovich » (Mikovilovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich (Mikovilovic) Giovanni figlio di Giorgio e della fu Mezzulich Maria, nato a Promontore (Pola) il 26 febbraio 1887 e abitante a Promontore, 81, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ivessa Maria di Natale e di Zuccon Maria nata a Promontore il 10 gennaio 1899, ed ai figli nati a Promontore: Maria, il 16 ottobre 1920; Giuseppe, il 5 marzo 1926; Giorgio, il 2 agosto 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9136)

N. 948 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per le esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Micovillovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich Giovanni figlio di Giovanni e di Rosanda Maria, nato a Pola il 22 gennaio 1905 e

abitante a Valdibecco (Pola) n. 17, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bergliaffa Maria fu Giuseppe e di Franinovich Eufemia nata a Canfanaro il 12 marzo 1905, ed al figlio Giovanni nato a Valdibecco l'8 marzo 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9137)

N. 947 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Micovillovich » (Mikovilovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich (Mikovilovic) Giovanni figlio del fu Carlo e di Slipsevich Agata, nato a Promontore (Pola) il 24 ottobre 1894 e abitante a Bagnole (Pola) n. 175, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9138)

N. 951 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Micovillovich » (Mikovilovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich (Mikovilovic) Giovanni, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Matticchio, nato a Promontore (Pola) il 14 giugno 1867 e abitante a Pola, Monte Zotta, 55, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Kralyevich Lucia fu Marco e fu Elena Premate, nata a Promontore il 15 maggio 1868, ed ai figli nati a Monte Zotta (Pola): Antonio, l'8 settembre 1893; Natale, il 23 dicembre 1894.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9139)

N. 952 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Micovillovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich Giovanni, figlio del fu Matteo e della fu Rossanda Anastasia, nato a Promontore (Pola) il 27 settembre 1844 e abitante a Bagnole (Pola) n. 170, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rossanda Anastasia fu Michele e fu Giovanna Premate, nata a Vincural (Pola) il 23 febbraio 1861, ed alla figlia Stefania, nata a Vincural il 26 dicembre 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9140)

N. 955 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla re-

stituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Micovillovich » (Mikovilovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich (Mikovilovic) Giovanni, figlio di Nicolò e di Chiraz Barbara, nato a Promontore n. 57 il 4 febbraio 1881 e abitante a Promontore, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Micovillovich Giustina di Giorgio e fu Maddalena Mezzulich, nata a Promontore l'11 maggio 1888 ed ai figli nati a Promontore: Giovanna, il 29 giugno 1913; Maria, il 12 novembre 1914; Giovanni, il 20 ottobre 1908; Giorgio, il 27 ottobre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Leone.

(9141)

N. 956 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Micovillovich » (Mikovilovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich (Mikovilovic) Giovanni, figlio del fu Simone e della fu Anna Micovillovich, nato a Promontore (Pola) il 20 ottobre 1886, e abitante a Promontore n. 139, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Micovillovich Giustina di Luca e di Maria Mezzulich, nata a Promontore il 19 marzo 1891, ed ai figli: Giovanni, nato a Promontore il 5 novembre 1918; Raimondo, nato a Pola il 28 settembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Leone.

(9142)

N. 946 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Micovillovich » (Mikovilovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich (Mikovilovic) Giovanni, figlio di Antonio e di Cancellar Eufemia, nato a Promontore (Pola) il 16 agosto 1891, e abitante a Pola, via Ottavia, 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Kralich Caterina di Matteo e di Antonia Petranich nata a Pola il 3 gennaio 1894, ed al figlio Luciano, nato a Pola il 5 giugno 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Leone.

(9143)

N. 961 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Micovillovich » (Mikovilovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich (Mikovilovic) Giuseppe, figlio di Giorgio e di Mezulich Maria, nato a Promontore (Pola) il 20 marzo 1874, e abitante a Valdibecco (Pola) n. 38, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Priorat Maria di Giacomo e fu Radossevich Marta, nata a Medolino (Pola) il 5 aprile 1884, ed ai figli nati a Valdibecco: Antonio, il 13 marzo 1907; Emilia, il 29 luglio 1909; Carlo, l'11 aprile 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9144)

N. 962 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Micovillovich » (Mikovilovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich (Mikovilovic) Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della fu Jurlina Anna, nato a Bagnole (Pola) il 16 dicembre 1883 e abitante a Bagnole, 105, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cernobori Giovanna di Michele e di Premate Lucia, nata a Bagnole il 4 febbraio 1885, ed ai figli, nati a Bagnole: Giuseppe, il 20 aprile 1919; Lodovico, il 2 novembre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9145)

N. 963 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Micovillovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich Giuseppe, figlio del fu Martino e di Micovillovich Daniela, nato a Promontore (Pola) l'8 marzo 1898 e abitante a Promontore n. 52, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Miscovich Apollonia di Giovanni e di Mattea Maurovich, nata a Promontore l'8 maggio 1898; alla figlia Nerina, nata a Trieste il 22 dicembre 1924, ed ai figli nati a Promontore: Maria, il 21 gennaio 1922; Antonio, il 26 luglio 1923; Giovanni, il 5 aprile 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(9146)

N. 965 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Micovillovich » (Mikovilovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich (Mikovilovic) Giustina, figlia del fu Martino e della fu Sebelja Orsola, nata a Valdibecco (Pola) il 30 settembre 1863 e abitante a Valdibecco n. 37 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9147)

N. 966 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Micovillovich » (Mikovilovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich (Mikovilovic) Giusto, figlio di Giovanni e di Rossanda Anastasia, nato a Vincural (Pola), il 21 novembre 1895 e abitante a Bagnole (Pola), 170, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rosanda Marta di Giovanni e di Elena Zuccon, nata a Vincural il 6 ottobre 1888, ed ai figli nati a Vincural: Draghiza, il 10 aprile 1920; Olivo, il 6 aprile 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9148)

N. 968 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Micovilovich » (Mikovilovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovilovich (Mikovilovic) Luca, figlio di Luca e di Maria Mezulich, nato a Promontore (Pola) il 27 febbraio 1888 e abitante a Promontore n. 65, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bachich Mattea di Antonio e di Bosaz Maria, nata a Promontore il 9 ottobre 1888, ed alle figlie: Violetta, nata a Pola il 31 gennaio 1925; Anna, nata a Promontore l'8 marzo 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9149)

N. 971 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Micovilovich » (Mikovilovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovilovich (Mikovilovic) Luca, figlio del fu Matteo e di Mezzulich Agata, nato a Promontore (Pola) il 20 settembre 1865 e abitante a Valdibecco (Pola) n. 24, è restituito, a tutti gli egetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pucich Caterina di Matteo e fu Zuccon Eufemia, nata a Giadreschi (Pola) il 2 gennaio 1873, ed ai figli nati a Valdibecco: Antonio, il 25 gennaio 1900; Giovanni, il 4 luglio 1904; Pasqua, il 27 marzo 1907 e Carlo, il 25 settembre 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9150)

N. 967 M

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Micovillovich » (Mikovilovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich (Mikovilovic) Luca, figlio di Giuseppe e della fu Mezulich Maria, nato a Promontore (Pola) il 24 gennaio 1886 e abitante a Bagnole (Pola), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mezzulich Eufemia fu Michele e fu Maria Micovillovich, nata a Pomer (Pola) il 18 ottobre 1888.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9151)

N. 972 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Micovillovich » (Mikovilovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Micovillovich (Mikovilovic) Maria, figlia del fu Giacomo e della fu Maria Rachich, nata a Promontore (Pola) l' 11 ottobre 1875 e abitante a Promontore n. 125, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome 'ia forma italiana anzidetta anche al fratello Pietro, nato 'romontore il 29 giugno 1881 ed alla figlia Maria illeggitia di Maria, nata a Promontore il 28 agosto 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9152)

N. 974 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Micovillovich » (Mikovilovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Micovillovich (Mikovilovic) Maria, glia del fu Natale e di Micovillovich Maria, nata a Promontore (Pola) il 29 novembre 1886 e abitante a Promontore n. 66, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome 1ella forma italiana anzidetta anche al fratello Antonio, nato a Promontore il 3 febbraio 1892; alla sorella Lucia, nata a Promontore il 28 dicembre 1893 ed alla nipote Giuseppina, illegittima di Lucia, nata a Promontore il 12 maggio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9153)

N. 975 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Micovillovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Micovillovich Maria, figlia del fu Tommaso e della fu Rachich Lucia, nata a Pomer (Pola) il 10 novembre 1856 e abitante a Pomer n. 32, è restituito, a tutti gli egetti di legge, nella forma italiana di «Michelini».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9154)

N. 976 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Micovillovich » (Mikovilovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich (Mikovilovic) Martino, figlio di Matteo e della Jurlina Maria, nato a Promontore (Pola) il 4 ottobre 1895 e abitante a Vincural (Pola) n. 192, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rossanda Lucia di Michele e di Ichich Maria, nata a Vincural il 20 febbraio 1897 ed ai figli, nati a Vincural: Maria, il 3 ottobre 1919; Mario, il 25 aprile 1921 e Giovanni, il 21 ottobre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del

n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9155)

N. 977 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Micovillovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich Martino, figlio del fu Nicolò e di Micovillovich Maria, nato a Valdibecco (Pola) il 3 febbraio 1898 e abitante a Pola (Acquedotto Scattari), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma anzidetta anche alla moglie Ivessa Maria di Antonio e di Slipsevich Caterina, nata a Promontore (Pola) l'8 ottobre 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9156)

N. 983 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Micovillovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich Matteo, figlio di Pietro e di Maria Jucopila, nato a Valdibecco (Pola) il 28 ottobre 1897 e abitante a Valdibecco n. 24, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bosaz Eufemia di Giovanni e di Maria Bosaz, nata a Scattari (Pola) il 19 agosto 1904 ed alle figlie: Vilma, nata a Valdibecco il 14 dicembre 1924 e Maria, il 16 aprile 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9159)

N. 982 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Micovillovich » è di origine italiana e che in forza all'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovillovich Matteo, figlio del Matteo e della fu Slipsevich Agata, nato a Promontore (Po il 10 febbraio 1842 e abitante a Valdibecco (Pola) n. è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italia di « Michelini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di tuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9160)

N. 475 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Dolenz Pia fu Luigi;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1827, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Rovigno d'Istria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signorina Dolenz Pia fu Luigi e della fu Domenica Sbisà, nata a Rovigno d'Istria il 18 ottobre 1890, residente a Rovigno d'Istria, via Driovier, 1, di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Dolenz in « Delpiano ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9675)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'ASSISTENZA, PREVIDENZA E PROPAGANDA CORPORATIVA
DIVISIONE ASSICURAZIONI

(1ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo totale della cauzione costituita dalla Compagnia di assicurazione « L'Urbaine Incendie » di Parigi a garanzia della massa degli assicurati italiani.

La Compagnia anonima di assicurazione « L'Urbaine Incendie », con sede in Parigi, per il tramite dell'avv. Filippo Meda, residente in Milano, via Cusani, 7, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione a suo tempo costituita a garanzia della massa degli assicurati compresi nel portafoglio italiano, asserendo che tutte le polizze di assicurazione originariamente stipulate da essa e successivamente assunte in gestione dalla Società « La Pace » sono scadute, ed alla scadenza sono state direttamente rinnovate dalla Società « La Pace » per modo che non esiste più alcun assicurato che possa vantare diritti qualsiasi verso la Società « L'Urbaine Incendie ». Dichiara altresì che tutti i sinistri denunziati sono stati liquidati, che nessun reclamo è stato avanzato e che tutti gli impegni della « Urbaine » sono stati estinti.

S'invita chiunque possa avere interesse ad opporsi al richiesto svincolo, a far pervenire, in debita forma legale, ricorso a questo Ministero - Divisione assicurazioni - non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente comunicato, notificandone copia — pure in forma legale — alla Società interessata e per essa al predetto avv. Filippo Meda.

p. *Il Ministro*: CARNEVALI.

(193)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 6.

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 gennaio 1932 - Anno X

Francia	77.25	Oro	378.30
Svizzera	383.75	Belgrado	—
Londra	66.987	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	—	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	73.40
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	68.25
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.825
New York	19.606	Consolidato 5 %	80.725
Dollaro Canadese	—	Obblig. Venezie 3,50 %	80.65

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

Preavviso riguardante la 28ª estrazione delle cartelle speciali 3,75 % di credito comunale e provinciale.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 1 del R. decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337, e con le norme fissate dagli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto-legge 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 1° febbraio 1932-X, alle ore 9, si procederà in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, sito in via Goito n. 4, alle seguenti operazioni in ordine ai titoli rappresentanti cartelle speciali 3,75 % di credito comunale e provinciale relativi al prestito di L. 152.582.000 concesso al comune di Roma col succitato Regio decreto-legge:

1° Abbruciamento dei titoli al portatore rappresentanti cartelle speciali 3,75 % di credito comunale e provinciale, sorteggiati a tutta la 27ª estrazione (febbraio 1931) e rimborsati da questa Direzione generale;

2° Estrazione a sorte di schede in rappresentanza di n. 1840 titoli corrispondenti a n. 3781 cartelle pel complessivo capitale nominale di L. 1.890.500 come da apposito piano di ammortamento. Il quantitativo dei titoli da sorteggiare è:

di n. 1496 per la serie dei titoli unitari, capitale nominale L. 748.000;

di n. 317 per la serie dei titoli quintupli, capitale nominale L. 792.500;

di n. 19 per la serie dei titoli ventupli, capitale nominale L. 190.000;

di n. 8 per la serie dei titoli quarantupli, capitale nominale L. 160.000.

Totale n. 1840 titoli pel complessivo capitale nominale di L. 1.890.500.

Tenuto conto degli interessi da pagarsi ai portatori dei titoli in L. 2.269.699,07 pel semestre 1° aprile 1932 e di L. 2.235.401,24 pel semestre al 1° ottobre 1932, e cioè L. 4.505.100,31, la somma da pagarsi pel 1932 ammonta a L. 6.395.600,31.

Aggiungendo all'annualità del prestito in L. 6.395.754,84 l'avanzo di L. 115,44 della precedente estrazione (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1931) aumentato dei relativi interessi di un anno in L. 4,32 si ha una somma disponibile di L. 6.395.874,60 e quindi un avanzo di L. 274,29 da conteggiarsi nell'estrazione del febbraio 1933.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri d'iscrizione dei titoli estratti.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Roma, addì 5 gennaio 1932 - Anno X

Il direttore generale: VITI.

(203)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a premi per la costruzione dei migliori battelli da pesca di grande altura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149;

Ritenuta l'opportunità di incoraggiare l'esercizio della pesca nell'Oceano Atlantico con battelli di grande altura, ed il trasporto del prodotto con gli stessi battelli in Italia;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso ad un premio in danaro, da conferirsi a quell'impresa nazionale di pesca che metta in esercizio la migliore flottiglia di tre battelli di nuova costruzione, con scafo metallico,

azionati da motore a combustione interna, per la pesca nell'Oceano Atlantico e per il trasporto del prodotto in Italia.

Art. 2

Il premio sarà commisurato ad un terzo dell'importo effettivo totale della spesa per la costruzione dei battelli, comprese in tale importo le spese per il motore e per le altre istallazioni di bordo, fatta invece eccezione per le reti e per gli attrezzi da pesca.

L'importo effettivo del premio sarà stabilito a senso dell'art. 7.

Art. 3.

Le imprese che intendano partecipare al concorso dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale della agricoltura - Divisione pesca) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, regolare domanda su carta da bollo da L. 5, corredata dei seguenti documenti in duplice copia:

A) Disegni costruttivi:
Piano di costruzione;
Sezione maestra;
Piani generali (vista esterna, sezione longitudinale, piano dei ponti, piano di stiva, sezioni trasversali);
Esponente di carico dettagliato, e centro di gravità della nave - Peso della fornitura asciutta;
Calcoli di carena;
Calcoli di stabilità trasversale e relativi diagrammi nelle varie condizioni di carico;
Verifica delle condizioni di stabilità e di galleggiabilità della nave con uno dei più grandi compartimenti della nave allagato;
Relazione di progetto e previsioni di potenza del motore e di velocità della nave;
Relazione sull'apparato motore con la indicazione dell'andatura minima stabile del motore e della corrispondente velocità della nave;
Schema di capitolato relativo alla fornitura da parte del cantiere;

B) Preventivo della spesa;

C) Relazione illustrativa, dalla quale dovrà fra altro risultare il tipo, la potenza e la ditta costruitrice del motore.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso, che sarà nominata con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, procederà alla scelta del migliore progetto, ed inoltrerà le proprie proposte al Ministero, tenendo presente che, a parità di merito, dovrà darsi la preferenza:

1° al concorrente che risulti avere acquisito notevole esperienze nell'industria della pesca, con particolare riguardo a quella di grande altura;

2° al concorrente che provveda alle installazioni di bordo con prodotti delle fabbriche nazionali.

Le proposte della Commissione potranno contenere l'indicazione delle eventuali varianti che si ritenga necessario apportare al progetto prescelto.

Il base alle proposte stesse il Ministero procederà alla proclamazione dell'impresa vincitrice, subordinatamente al disposto dell'art. 6 e dalla accettazione delle eventuali varianti di cui sopra.

Art. 5.

L'impresa interessata dovrà far costruire i battelli presso un cantiere nazionale e farli ultimare non oltre nove mesi dalla data nella quale abbia ricevuta dal Ministero comunicazione di essere riuscita vincitrice del concorso.

La costruzione dei battelli sarà effettuata sotto la vigilanza del Registro italiano navale ed aeronautico per la più alta classe.

Le varianti ai progetti che l'impresa interessata ritenesse adottare in corso di opera dovranno ottenere il preventivo benestare del Ministero, in accordo con le esigenze di ordine tecnico-strutturale prescritte dal Registro italiano.

La Commissione giudicatrice del concorso procederà, collegialmente, o delegando uno o più dei propri membri, ad una visita finale di ciascun battello, quando il medesimo sia stato varato, armato, e completamente attrezzato per l'esercizio della pesca. La Commissione avrà facoltà di sottoporre i battelli alle prove che si riterranno opportune.

Prima della visita della Commissione, gli interessati dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste un documento rilasciato dal Registro italiano navale ed aeronautico, dal quale risulterà che il Registro stesso ha sorvegliato con buoni risultati la costruzione dei tre battelli, concedendo ai medesimi la marca del Registro all'atto della prima classificazione, e quale velocità hanno raggiunto i battelli alla prova in mare. Tale velocità non dovrà essere inferiore alle 12 miglia marine.

Art. 6.

Il conferimento definitivo del premio avrà luogo in base a favorevole relazione della Commissione giudicatrice, o dei suoi delegati, dopo l'ultima delle visite finali di cui all'articolo precedente, semprechè il concorrente dichiarato vincitore sottoscriva apposito atto di sottomissione, col quale egli si impegni, nei confronti dello Stato, a mantenere in esercizio i battelli per la pesca atlantica, ad apportare i prodotti della pesca in Italia, a rimborsare le rate di premio già riscosse nel caso di inadempienza, a non vendere i battelli se non con il consenso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tali impegni, da specificare nel suddetto atto di sottomissione, dovranno essere assunti dal vincitore per la durata di anni dieci dal conferimento definitivo del premio.

L'impresa vincitrice dovrà altresì consentire che, a garanzia dell'eventuale rimborso del premio, sia inscritta sui tre battelli ipoteca navale di primo grado a favore dello Stato per l'importo del premio. L'iscrizione dell'ipoteca sarà fatta all'atto del versamento delle rate di premio e per l'ammontare delle rate stesse.

Art. 7.

Dalla relazione della Commissione giudicatrice, o dei suoi delegati, dovrà in modo esplicito risultare:

a) che i battelli corrispondono ai progetti ed alle eventuali varianti richieste dal Miinstero a norma dell'art. 4, od accettate dal Ministero stesso a norma dell'art. 5;

b) quale è l'importo totale della spesa risultante, sia sulla base dei documenti presentati dall'impresa vincitrice in occasione della visita finale, sia sulla base delle indagini, accertamenti e controlli che la Commissione o i suoi delegati avranno ritenuto opportuno di compiere.

In nessun caso l'importo del premio potrà superare la terza parte del preventivo presentato e della maggiore spesa eventualmente dipendente dalle varianti richieste ed accettate come sopra.

In caso di contestazione sia sulla rispondenza di ciascun battello al progetto ed alle varianti, sia sull'ammontare del premio, decide inappellabilmente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in 4 rate uguali, delle quali la prima dopo gli accertamenti di cui al precedente articolo, la seconda ad un anno di distanza dalla prima, ed analogamente le successive.

Il versamento delle rate successive alla prima, avrà luogo purchè siano stati osservati dall'impresa vincitrice gli impegni assunti con l'atto di sottomissione di cui all'art. 6.

Art. 9.

Potrà dal Ministero essere consentito che siano cedute a terzi le rate di pagamento differite del premio, dopo il definitivo conferimento del premio stesso a norma dell'art. 6, con rinunzia alla facoltà da parte del Ministero di sospendere il pagamento delle rate, giusta il precedente articolo, restando fermi gli obblighi assunti dall'impresa vincitrice. In questo caso l'ammontare dell'ipoteca navale a favore dello Stato sarà, al momento della cessione del premio, elevato fino all'importo totale del premio.

L'ipoteca iscritta sul naviglio a favore dello Stato sarà cancellata al termine del decennio di cui all'art. 6. È tuttavia in facoltà del Ministero dell'agricoltura di consentire anche precedentemente parziali riduzioni della ipoteca a domanda del premiato.

Art. 10.

La spesa per il pagamento del premio, che presumibilmente ascende a L. 1.800.000 sarà imputata per L. 450.000 al capitolo 72-*ter* del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso, e per altrettante al capitolo corrispondente di ciascuno dei tre esercizi successivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(194)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.